

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**

**in merito all'insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità
degli incarichi dirigenziali e di amministratore ai sensi del d.lgs. n. 39/2013**

*dichiarazione resa nelle forme
di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000*

Il sottoscritto Sandonà Luca cf SNDLCU83H11I531C, nato a Schio (VI), il 11/06/1983, in ordine al conferimento degli incarichi dirigenziali e/o di amministratore della società Cogas Più Energie S.R.L., cf 02499020697, con sede in Vicenza in Contrà Pedemuro San Biagio n. 73, presa visione della normativa dettata dal d.lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico",

E CONSAPEVOLE CHE:

- ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazione mendace il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- ai sensi dell'art. 20 comma 5 del d. lgs. n. 39/2013, la dichiarazione mendace accertata dalla stessa società, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al predetto decreto per un periodo di cinque anni;
- ai sensi dell'art. 20 comma 4 del d. lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione sostitutiva, ad esclusione degli eventuali allegati, verrà pubblicata sul sito aziendale della società;
- ai sensi dell'art. 29 ter comma 1 del d.l. n. 69/2013, convertito con legge n. 98/2013, con riferimento alle ipotesi previste dai capi V (*incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale*) e VI (*incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico*) del d.lgs. n. 39/2013, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto in conformità con la normativa previgente non hanno effetto come cause di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti;

DICHIARA

l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi di dirigente e/o di amministratore previste dal legislatore e, in particolare:

A) **IN RIFERIMENTO ALLE CAUSE DI INCONFIRIBILITÀ**, definita dall'art. 1 comma 2 lett. g) del d. lgs. 39/2013 come "*la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche*

amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico”

il sottoscritto dichiara:

- di non trovarsi nelle cause di inconferibilità previste dall'**art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 39/2013**, per il quale: *“A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: (...) lett. c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale”; lett. d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale”;*

- di non trovarsi nelle cause di inconferibilità previste dall'**art. 7 comma 2 del d.lgs. n. 39/2013**, per il quale: *“A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: (...) lett. d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”;*

N.B.: la causa di inconferibilità di cui all'art. 7 comma 2 del d.lgs n. 39/2013 rileva solamente nel caso di conferimento dell'incarico di amministratore.

Inoltre, sempre in riferimento alla suddetta causa, si precisa che il comma 3 del medesimo articolo dispone che: *“Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi”;*

- di non trovarsi nelle cause di inconferibilità previste dall'**art. 11 comma 11 del d.lgs n. 175/2016**, per il quale: *“Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento”.*

N.B.: la causa di inconferibilità di cui all'art. 11 del d. lgs. n. 175/2016 rileva solamente nel caso di conferimento dell'incarico di amministratore in una delle società controllate dalla holding.

B) **IN RIFERIMENTO ALLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ**, definita dall'art. 1 comma 2 lett. h) del d. lgs. 39/2013 come *“l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere,*

a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”;

il sottoscritto dichiara:

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall'**art. 9 del d.lgs. n. 39/2013**, per il quale:

comma 1: “Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico”;

comma 2 “Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico”;

N.B.: la causa di inconferibilità di cui all'art. 9 comma 2 del d.lgs n. 39/2013 rileva solamente nel caso di conferimento dell'incarico di amministratore.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall'**art. 11 comma 3 del d.lgs. n. 39/2013**, per il quale: “Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: (...) c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall'**art. 12, commi 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 39/2013**, per i quali:

comma 1: “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico”;

comma 2: “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro,

Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare”;

comma 3: “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione”;

comma 4: “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione”;

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall'**art. 13, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013**, per i quali:

comma 1: “Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare”;

comma 2: “Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: (...) c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione”;

comma 3: “Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione”;

N.B.: la causa di inconferibilità di cui all'art. 13, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013 rileva solamente nel caso di conferimento dell'incarico di amministratore.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall'**art. 14 comma 2 del d.lgs. n. 39/2013**, per il quale: “Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili: (...) c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di

province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione”;

N.B.: la causa di inconferibilità di cui all’art. 14, comma 2 del d.lgs n. 39/2013 rileva solamente nel caso di conferimento dell’incarico di amministratore.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall’**art. 11 comma 8 del d.lgs n. 175/2016**, per il quale: *“Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti”*;

N.B.: la causa di incompatibilità di cui all’art. 11 comma 8 del d.lgs n. 175/2016 rileva solamente nel caso di conferimento dell’incarico di amministratore.

Con la presente dichiarazione, inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare immediatamente alla società l’eventuale insorgenza, nel corso dell’espletamento dell’incarico, delle predette cause di inconferibilità o di incompatibilità e, comunque, previste per legge.

Si allega alla presente dichiarazione sostitutiva:

1. copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore.

Vicenza, 11 marzo 2021

Firma del dichiarante

